



## **Ordine degli Psicologi della Lombardia**

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano  
tel. 02/67071596 – fax 02/67071597  
segreteria@opl.it - www.opl.it  
C.F. 97134770151

### **Durata del mandato elettivo del Consiglio dell'Ordine:**

*D.P.R. 25/10/ 2005, n.221 "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale e dei Consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43"*

#### **Art.1. Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'Ordine degli Psicologi.

#### **Art.2. Composizione ed elezione dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine degli Psicologi.**

(...)

2. I predetti Consigli (...) **durano in carica quattro anni** dalla data della proclamazione.

(...)

### **Attribuzione del Consiglio dell'Ordine e del Presidente:**

*Legge 18/02/1989, n.56 "Ordinamento della professione di Psicologo"*

#### **Art.12. Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.**

(...)

2. Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art.13. Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine.

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.